

Edilizia

Condono edilizio su aree limitrofe a corso d'acqua

Consiglio di Stato, sentenza del 29 novembre 2019, n. 8184

[Approfondisci...](#)

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello avverso una sentenza del TAR Emilia-Romagna di reiezione del ricorso di un proprietario di un immobile che aveva inoltrato richiesta di condono edilizio per i manufatti insistenti sulla sua area di proprietà. Secondo i giudici di prime cure, essendo le costruzioni localizzate tra l'alveo e l'argine di difesa del Torrente Baganza, il condono non sarebbe stato assentibile.

Secondo il Consiglio di Stato, dando seguito ad una costante giurisprudenza, sarebbe *“legittimo il diniego di rilascio di concessione edilizia in sanatoria relativamente ad un fabbricato realizzato all'interno della c.d. fascia di servitù idraulica, atteso che il divieto di costruzione ad una certa distanza dagli argini dei corsi d'acqua demaniali, imposto dall'art. 96 lett. f) r.d. 523/1904, ha carattere assoluto ed inderogabile; pertanto, nell'ipotesi di costruzione abusiva realizzata in contrasto con tale divieto trova applicazione l'art. 33 l. 47/1985 sul condono edilizio, il quale contempla i vincoli di inedificabilità, includendo in tale ambito i casi in cui le norme vietino in modo assoluto di edificare in determinate aree”*.